Deliberazione della Giunta Regionale 2 luglio 2012, n. 18-4075

Modifiche allo Statuto dell'Associazione "Centro Internazionale di Studi Primo Levi" di Torino. Approvazione del nuovo Statuto.

A relazione dell'Assessore Coppola:

Premesso che:

- Il progetto per la costituzione dell'Associazione Centro Internazionale di Studi "Primo Levi" è nato dall'esigenza di promuovere un'iniziativa strutturata e permanente per la valorizzazione della figura e dell'opera letteraria di Primo Levi, uno degli scrittori torinesi tra i più noti, letti ed amati sia in Italia sia a livello internazionale, divenuto grazie alla sua opera di lucida testimonianza e alla profondità della sua riflessione, un personaggio simbolo della storia del Novecento. Da più studiosi, inoltre, si era manifestata la necessità di approfondimenti della sua opera, in particolare attraverso il vaglio competente del cospicuo materiale d'archivio non ancora indagato.
- La Compagnia di San Paolo, di concerto con i famigliari dello scrittore, la Comunità Ebraica di Torino e la Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura di Torino, ha avanzato la proposta di creare a Torino un centro dedicato allo studio, alla raccolta di documenti e alla valorizzazione della figura di Primo Levi: tale proposta ha immediatamente suscitato un vivo interesse da parte della Regione Piemonte, della Provincia di Torino e della Città di Torino.
- In data 9 aprile 2008, repertorio n. 23981, a rogito dottor Francesca Cilluffo, notaio in Torino iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, è stata costituita tra il Comune di Torino, la Provincia di Torino, la Comunità Ebraica di Torino, la Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura di Torino, la Compagnia di San Paolo e i figli di Primo Levi, l'Associazione culturale denominata "Centro Internazionale di Studi Primo Levi".
- L'Associazione, che ha sede in Torino, via del Carmine 13, non persegue fini di lucro e ha come finalità la promozione della conoscenza della figura di Primo Levi testimone, scrittore, intellettuale e di valorizzarne il pensiero e l'opera in ambito nazionale e internazionale, con particolare riguardo alla pluralità di valori e di interessi presenti nel suo operato.
- L'articolo 4, comma 2, dello Statuto dell'Associazione espressamente prevedeva. "Sono Soci Fondatori: il Comune di Torino, la Provincia di Torino, la Comunità Ebraica di Torino, la Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura di Torino, la Compagnia di San Paolo, la Sig.ra Lisa Levi e il Sig. Renzo Levi, figli di Primo Levi, di seguito per brevità congiuntamente detti "i Figli". La Regione Piemonte è considerata Socio Fondatore qualora perfezioni gli atti necessari per l'adesione al Centro entro 12 mesi dalla data della sua costituzione".
- Con Deliberazione n. 44-9141 del 7 luglio 2008 la Giunta Regionale ha approvato l'adesione della Regione Piemonte in qualità di Socio Fondatore all'Associazione "Centro Internazionale di Studi Primo Levi" sulla base dello Statuto che veniva allegato per presa d'atto alla suddetta deliberazione, nel quale è previsto che la Regione Piemonte trovi propria rappresentanza nel Consiglio Direttivo dell'Associazione.
- A norma dell'art. 2 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, in data 25 giugno 2008 l'Associazione ha presentato istanza alla Prefettura di Torino, volta ad ottenere l'iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche, per ottenere la quale si sono rese necessarie alcune modifiche statutarie così come

indicato dalla Prefettura stessa che aveva formulato alcune osservazioni allo statuto dell'Associazione con particolare riferimento all'esistenza di diverse categorie di Soci.

- A seguito dell'adesione della Regione Piemonte all'Associazione e del carteggio intercorso con la Prefettura di Torino, in data 12 novembre 2009, con atto repertorio n. 26213, a rogito dottor Francesca Cilluffo, notaio in Torino iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, sono state approvate le suddette modifiche statutarie ed è stato adottato il nuovo testo di Statuto, in base al quale l'Associazione è stata iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Torino al n. 676.

Considerato che:

- Il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, coordinato con la legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122 recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" stabilisce all'art. 6, comma 5 che "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti. (...) La mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento statutario o di organizzazione previsti dal presente comma nei termini indicati, comporta responsabilità erariale e tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. (...)".
- Il comma 20 dello stesso articolo, precisa che "Le disposizioni del presente articolo non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio Sanitario Nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica. (...)".
- La Regione Piemonte, all'art. 1 della legge regionale 31 dicembre 2010, n. 26, "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2011-2013" ha stabilito che "La Regione (...) aderisce volontariamente ai principi di coordinamento della finanza pubblica e alle regole di riduzione dei costi degli apparati amministrativi, secondo quanto disposto dal comma 20 dell'articolo 3 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122".

A fronte di tali disposizioni legislative e a fronte della necessità di adattare il testo statutario alle mutate esigenze, l'Assemblea Ordinaria dell'Associazione Centro Internazionale di Studi "Primo Levi", riunita ai sensi dell'articolo 12 dello statuto, nella seduta del 26 marzo 2012 ha approvato una proposta di modificazioni dello statuto così come articolate secondo lo schema che viene allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A) e che prevede tra l'altro:

- Articolo 13 Poteri dell'Assemblea il primo comma, punto h) è sostituito dal seguente: "h) eventuale nomina di Presidenti Onorari, nel numero massimo di tre";
- Articolo 14 Consiglio Direttivo il primo comma è sostituito dal seguente

"Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di cinque Consiglieri tra i quali viene nominato il Presidente.".

Relativamente alla modifica dell'art. 13, si precisa che la carica di Presidente Onorario peraltro già prevista nello Statuto vigente, ha carattere meramente onorifico e non dà diritto ad alcun compenso né rimborso.

La possibilità di nominare fino a tre Presidenti Onorari, deriva dalla volontà di riconoscere ai Presidenti non più in carica un ruolo esclusivamente consultivo, senza diritto di voto, in seno all'Assemblea dei Soci.

Preso atto delle modifiche sopra riportate e meglio specificate nel sopra richiamato Allegato A e condividendo il contenuto e l'articolazione della proposta di revisione dello Statuto, si ritiene opportuno procedere alla formale approvazione del nuovo statuto dell'Associazione Centro Internazionale di Studi "Primo Levi", che viene allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato B).

Tutto ciò premesso e considerato, la Giunta Regionale, unanime

delibera

- di approvare, per le motivazioni e secondo le disposizioni normative illustrate in premessa, le modificazioni apportate allo Statuto dell'Associazione Centro Internazionale di Studi "Primo Levi" di cui alla D.G.R. n. 44-9141 del 7 luglio 2008 approvate dall'Assemblea Ordinaria dei Soci nella seduta del 26 marzo 2012, così come articolate secondo lo schema che viene allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A);
- di approvare conseguentemente, per le motivazioni e secondo le disposizioni normative illustrate in premessa, il nuovo testo dello Statuto dell'Associazione Centro Internazionale di Studi "Primo Levi" che viene allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato B);
- di autorizzare il Presidente della Giunta Regionale, o suo delegato, ad intervenire all'atto notarile per la variazione statutaria, con facoltà di consentire eventuali correzioni od integrazioni non sostanziali che risultassero occorrenti.

Si precisa che la presente deliberazione non comporta oneri di spesa a carico del bilancio della Regione Piemonte.

Avverso la presente deliberazione è ammessa, entro 60 giorni dalla comunicazione dell'atto o della piena conoscenza dello stesso, proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero entro 120 giorni, ricorso straordinario al Capo dello Stato.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge Regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".

(omissis)

Allegato

Centro Internazionale di Studi Primo Levi – proposta di modifica dello statuto

Statuto vigente	Nuovo statuto
Articolo 1 – Denominazione	Articolo 1 – Denominazione
1.1. È costituita una associazione culturale denominata "CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI PRIMO LEVI", di seguito per brevità "Centro".	1.1. È costituita una associazione culturale denominata "CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI PRIMO LEVI", di seguito per brevità "Centro".
Articolo 2 - Sede – Durata	Articolo 2 - Sede – Durata
2.1. Il Centro ha sede legale in Torino e non ha limiti di durata.	2.1. Il Centro ha sede legale in Torino e non ha limiti di durata.
Articolo 3 – Scopi	Articolo 3 – Scopi
3.1. Il Centro, che non ha scopo di lucro, può operare in Italia e all'estero.	3.1. Il Centro, che non ha scopo di lucro, può operare in Italia e all'estero.
3.2. Il Centro ha come finalità di promuovere la conoscenza della figura di Primo Levi – testimone, scrittore, intellettuale - e di valorizzarne il pensiero e l'opera, in ambito nazionale e internazionale, con riguardo particolare alla pluralità di valori e di interessi presenti nel suo operato.	3.2. Il Centro ha come finalità di promuovere la conoscenza della figura di Primo Levi – testimone, scrittore, intellettuale - e di valorizzarne il pensiero e l'opera, in ambito nazionale e internazionale, con riguardo particolare alla pluralità di valori e di interessi presenti nel suo operato.
3.3. Nell'ambito delle sue finalità e con riferimento ai temi di cui al precedente comma, il Centro si propone: a) di promuovere e organizzare studi, ricerche, pubblicazioni, attività divulgative, eventi culturali, convegni, seminari, incontri; b) di promuovere gli scambi culturali e la collaborazione in ambito nazionale e internazionale con istituzioni e soggetti pubblici e privati che perseguano finalità coerenti con le proprie;	3.3. Nell'ambito delle sue finalità e con riferimento ai temi di cui al precedente comma, il Centro si propone: a) di promuovere e organizzare studi, ricerche, pubblicazioni, attività divulgative, eventi culturali, convegni, seminari, incontri; b) di promuovere gli scambi culturali e la collaborazione in ambito nazionale e internazionale con istituzioni e soggetti pubblici e privati che perseguano finalità coerenti con le proprie;

Statuto vigente	Nuovo statuto
c) di raccogliere, conservare e studiare i documenti pubblici e privati; in	c) di raccogliere, conservare e studiare i documenti pubblici e privati; in
particolare si propone di censire e raccogliere, in collocazioni adeguate e	particolare si propone di censire e raccogliere, in collocazioni adeguate e
secondo metodologie che garantiscano la corretta salvaguardia dei fondi	secondo metodologie che garantiscano la corretta salvaguardia dei fondi archivistici:
archivistici: - le edizioni e le traduzioni delle opere di Primo Levi;	- le edizioni e le traduzioni delle opere di Primo Levi;
- la documentazione audiovisiva nelle varie lingue;	- la documentazione audiovisiva nelle varie lingue;
- la documentazione fotografica;	- la documentazione fotografica;
- gli eventuali carteggi (nella misura in cui gli aventi titolo consentano);	- gli eventuali carteggi (nella misura in cui gli aventi titolo consentano);
- la bibliografia critica relativa alle opere di Primo Levi (recensioni su	- la bibliografia critica relativa alle opere di Primo Levi (recensioni su
periodici all'apparire delle singole opere e delle traduzioni), opere	periodici all'apparire delle singole opere e delle traduzioni), opere
saggistiche, atti di convegni, cataloghi di mostre, etc.;	saggistiche, atti di convegni, cataloghi di mostre, etc.;
 - le tesi di laurea e dottorato discusse in Italia e nel mondo; - ogni altro documento connesso alla figura di Primo Levi. 	le tesi di laurea e dottorato discusse in Italia e nel mondo;ogni altro documento connesso alla figura di Primo Levi.
- ogni atto documento connesso ana figura di Filmo Levi.	- ogni anto documento connesso ana rigura di Frimo Levi.
3.4. A tal fine il Centro potrà intraprendere ogni attività strumentale, anche intrattenendo rapporti con terzi, inclusi gli enti pubblici e privati, potrà inoltre partecipare ad altri enti e società aventi oggetto e finalità analoghe o connesse alle proprie.	3.4. A tal fine il Centro potrà intraprendere ogni attività strumentale, anche intrattenendo rapporti con terzi, inclusi gli enti pubblici e privati, potrà inoltre partecipare ad altri enti e società aventi oggetto e finalità analoghe o connesse alle proprie.
3.5. Il Centro si impegna a chiedere il riconoscimento della personalità	3.5. Il Centro si impegna a chiedere il riconoscimento della personalità
giuridica, secondo quanto previsto nel d.p.r.10 febbraio 2000, n.361.	giuridica, secondo quanto previsto nel d.p.r.10 febbraio 2000, n.361.
Articolo 4 – Soci del Centro	Articolo 4 – Soci del Centro
4.1. Sono Soci del Centro:	4.1. Sono Soci del Centro:
- il Comune di Torino;	- il Comune di Torino;
- la Regione Piemonte;	- la Regione Piemonte;
- la Provincia di Torino;	- la Provincia di Torino;
- la Comunità Ebraica di Torino;	- la Comunità Ebraica di Torino;
- la Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura di Torino;	- la Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura di Torino;- la Compagnia di San Paolo;
- la Compagnia di San Paolo;	- ia Compagnia di San Faoio,

Statuto vigente	Nuovo statuto
- la Signora Lisa Levi e il Signor Renzo Levi, figli di Primo Levi, di seguito per brevità congiuntamente detti "i Figli".	- la Signora Lisa Levi e il Signor Renzo Levi, figli di Primo Levi, di seguito per brevità congiuntamente detti "i Figli".
4.2. I contributi, gli apporti al fondo comune e gli obblighi dei Soci sono determinati nell'atto costitutivo e successivamente dall'Assemblea. I Figli non sono tenuti al versamento di contributi, ma collaboreranno allo svolgimento dell'attività del Centro, secondo quanto riterranno conforme al fine statutario dell'Associazione.	4.2. I contributi, gli apporti al fondo comune e gli obblighi dei Soci sono determinati nell'atto costitutivo e successivamente dall'Assemblea. I Figli non sono tenuti al versamento di contributi, ma collaboreranno allo svolgimento dell'attività del Centro, secondo quanto riterranno conforme al fine statutario dell'Associazione.
4.3. Potranno altresì aderire all'Associazione le persone fisiche e gli enti pubblici e privati, italiani ed esteri, che ne fanno richiesta e che vengono ammessi dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.	4.3. Potranno altresì aderire all'Associazione le persone fisiche e gli enti pubblici e privati, italiani ed esteri, che ne fanno richiesta e che vengono ammessi dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.
4.4. I Soci contribuiscono alle spese del Centro con quote annuali, il cui importo iniziale e le successive variazioni sono deliberate dall'Assemblea, secondo quanto stabilito all'art. 13.1.	4.4. I Soci contribuiscono alle spese del Centro con quote annuali, il cui importo iniziale e le successive variazioni sono deliberate dall'Assemblea, secondo quanto stabilito all'art. 13.1.
Articolo 5 – Sostenitori	Articolo 5 – Sostenitori
5.1 Oltre ai Soci, possono contribuire al Centro, in qualità di Sostenitori, persone o enti che si impegnino a sostenere in vario modo le sue attività.	5.1 Oltre ai Soci, possono contribuire al Centro, in qualità di Sostenitori, persone o enti che si impegnino a sostenere in vario modo le sue attività.
Articolo 6 – Esclusione e Recesso	Articolo 6 – Esclusione e Recesso
6.1. L'esclusione, nei casi previsti dal presente statuto e dalla legge, è pronunciata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.	6.1. L'esclusione, nei casi previsti dal presente statuto e dalla legge, è pronunciata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.
 6.2. I casi di esclusione proponibili da parte del Consiglio Direttivo sono i seguenti: attività contrarie agli interessi e alle finalità del Centro; grave danno morale o materiale al Centro; mancata osservanza delle norme del presente statuto, delle direttive del Consiglio Direttivo, fermo comunque e sempre l'obbligo di pagare i 	 6.2. I casi di esclusione proponibili da parte del Consiglio Direttivo sono i seguenti: attività contrarie agli interessi e alle finalità del Centro; grave danno morale o materiale al Centro; mancata osservanza delle norme del presente statuto, delle direttive del Consiglio Direttivo, fermo comunque e sempre l'obbligo di pagare i

Nuovo statuto
contributi ancora dovuti ai sensi del precedente articolo 4.
6.3. I Soci possono in ogni momento recedere dal Centro ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.
6.4. I Soci che hanno esercitato il recesso o sono stati esclusi non hanno diritto ad alcun rimborso dal Centro.
Articolo 7 – Fondo comune
7.1. Il fondo comune iniziale è pari ad Euro 100.000,00 (centomila/00) ed è costituito dai contributi dei Soci, fermo restando quanto disposto all'art. 4.2 da altri contributi pubblici e privati, occasionali o periodici, nonché da eventuali lasciti e donazioni.
7.2. Il Consiglio Direttivo delibera sull'impiego del fondo comune, il quale è peraltro disponibile soltanto entro limiti tali da assicurare l'adeguatezza del fondo alla realizzazione degli scopi e la garanzia verso i terzi per la responsabilità patrimoniale per le obbligazioni assunte dal Centro e non può in nessun caso essere ridotto al di sotto della somma costituente il fondo comune iniziale.
7.3. Gli avanzi di gestione a chiusura del bilancio sono esclusivamente reimpiegati nelle attività degli anni successivi. Articolo 8 – Proventi
ATUCOIO 6 - FIOVEIIU
 8.1. Il Centro provvede al raggiungimento delle proprie finalità con: i proventi del fondo comune, gli utili e gli avanzi di gestione, non espressamente destinati all'incremento del fondo stesso; i contributi dei Soci; ogni altro contributo derivante da Enti pubblici, persone giuridiche e da

Statuto vigente	Nuovo statuto
privati.	privati.
Art. 9 – Esercizio sociale	Art. 9 – Esercizio sociale
9.1. L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.	9.1. L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
9.2. Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro il 31 marzo dell'esercizio successivo.	9.2. Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro il 31 marzo dell'esercizio successivo.
9.3. Il bilancio preventivo deve essere approvato entro il 31 ottobre dell'esercizio precedente e deve fissare l'ammontare massimo di spesa del Centro insieme con un documento con le linee guida della sua attività per l'anno successivo.	9.3. Il bilancio preventivo deve essere approvato entro il 31 ottobre dell'esercizio precedente e deve fissare l'ammontare massimo di spesa del Centro insieme con un documento con le linee guida della sua attività per l'anno successivo.
Articolo 10 – Organi	Articolo 10 – Organi
 10.1. Sono organi dell'Associazione: a) l'Assemblea, b) il Consiglio Direttivo, c) il Presidente, d) il Collegio dei Revisori dei Conti. Articolo 11 – Assemblea	 10.1. Sono organi dell'Associazione: a) l'Assemblea, b) il Consiglio Direttivo, c) il Presidente, d) il Collegio dei Revisori dei Conti. Articolo 11 – Assemblea
11.1. L'Assemblea rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, assunte in conformità alla legge e al presente statuto, vincolano tutti i Soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.	11.1. L'Assemblea rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, assunte in conformità alla legge e al presente statuto, vincolano tutti i Soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.
11.2. Possono intervenire all'Assemblea tutti i Soci che sono in regola con il versamento dei contributi.	11.2. Possono intervenire all'Assemblea tutti i Soci che sono in regola con il versamento dei contributi.
11.3. Ogni Socio, mediante delega scritta, può farsi rappresentare in Assemblea. Ogni delegato potrà intervenire a nome e per conto di un	11.3. Ogni Socio, mediante delega scritta, può farsi rappresentare in Assemblea. Ogni delegato potrà intervenire a nome e per conto di un

Statuto vigente	Nuovo statuto
G	
unico Socio.	unico Socio.
Articolo 12 – Normativa per le deliberazioni dell'Assemblea	Articolo 12 – Normativa per le deliberazioni dell'Assemblea
12.1. L'Assemblea é convocata almeno due volte all'anno dal Presidente, che la presiede, e ogni qualvolta si renda opportuno ovvero ne sia fatta richiesta dal Collegio dei Revisori dei Conti o da un decimo dei Soci.	12.1. L'Assemblea é convocata almeno due volte all'anno dal Presidente, che la presiede, e ogni qualvolta si renda opportuno ovvero ne sia fatta richiesta dal Collegio dei Revisori dei Conti o da un decimo dei Soci.
12.2. L'avviso di convocazione, con l'indicazione sommaria degli argomenti da trattare, deve essere inviato ai partecipanti e ai Revisori dei Conti mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax o qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza. Nei casi di particolare urgenza la convocazione può avvenire con semplice preavviso di 48 ore. Qualora sia tecnicamente possibile, le riunioni dell'Assemblea possono tenersi in audio-videoconferenza.	12.2. L'avviso di convocazione, con l'indicazione sommaria degli argomenti da trattare, deve essere inviato ai partecipanti e ai Revisori dei Conti mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax o qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza. Nei casi di particolare urgenza la convocazione può avvenire con semplice preavviso di 48 ore. Qualora sia tecnicamente possibile, le riunioni dell'Assemblea possono tenersi in audio-videoconferenza.
12.3. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese in prima convocazione a maggioranza di voti con la presenza di almeno la metà dei Soci. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Per modificare lo statuto occorre la presenza di almeno tre quarti dei Soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci. Articolo 13 – Poteri dell'Assemblea	12.3. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese in prima convocazione a maggioranza di voti con la presenza di almeno la metà dei Soci. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Per modificare lo statuto occorre la presenza di almeno tre quarti dei Soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci. Articolo 13 – Poteri dell'Assemblea
13.1. L'Assemblea delibera sulle seguenti materie: a) determinazione delle linee generali di attività del Centro; b) approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo; c) ammissione ed esclusione dei Soci; d) determinazione e variazione dei contributi annuali;	13.1. L'Assemblea delibera sulle seguenti materie: a) determinazione delle linee generali di attività del Centro; b) approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo; c) ammissione ed esclusione dei Soci; d) determinazione e variazione dei contributi annuali;

Statuto vigente	Nuovo statuto
e) nomina del Presidente, ed eventuale determinazione del relativo	e) nomina del Presidente, ed eventuale determinazione del relativo
compenso;	compenso;
f) nomina dei componenti il Consiglio Direttivo;	f) nomina dei componenti il Consiglio Direttivo;
g) nomina del Collegio dei Revisori dei conti, con indicazione del	g) nomina del Collegio dei Revisori dei conti, con indicazione del
Presidente e determinazione dei relativi compensi;	Presidente e determinazione dei relativi compensi;
h) eventuale nomina di un Presidente Onorario;	h) eventuale nomina di un Presidente Onorario Presidenti Onorari, nel
i) modifiche statutarie, scioglimento e liquidazione della Associazione.	numero massimo di tre;
	i) modifiche statutarie, scioglimento e liquidazione della Associazione.
Articolo 14 – Consiglio Direttivo	Articolo 14 – Consiglio Direttivo
14.1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di otto Consiglieri tra i quali viene nominato il Presidente.	14.1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di otto cinque Consiglieri tra i quali viene nominato il Presidente.
L'Assemblea può decidere di elevare di ulteriori due membri il numero	L'Assemblea può decidere di elevare di ulteriori due membri il numero
complessivo dei membri del Consiglio.	complessivo dei membri del Consiglio.
14.2. I Soci che siano in regola con il versamento degli apporti possono proporre un membro del Consiglio Direttivo.	14.2. I Soci che siano in regola con il versamento degli apporti possono proporre un membro del Consiglio Direttivo.
14.3. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro esercizi ed i suoi membri sono rieleggibili.	14.3. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro esercizi ed i suoi membri sono rieleggibili.
14.4. L'incarico di Consigliere è gratuito. Ai Consiglieri può essere	14.4. L'incarico di Consigliere è gratuito. Ai Consiglieri può essere
riconosciuto il rimborso delle spese occasionate dalla carica.	riconosciuto il rimborso delle spese occasionate dalla carica.
Articolo 15 – Normativa per le deliberazioni del Consiglio Direttivo	Articolo 15 – Normativa per le deliberazioni del Consiglio Direttivo
15.1. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno tre volte l'anno su	15.1. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno tre volte l'anno su
convocazione del Presidente, che lo presiede, o dietro richiesta di	convocazione del Presidente, che lo presiede, o dietro richiesta di
almeno 2/3 dei Consiglieri.	almeno 2/3 dei Consiglieri.
15.2. Il Consiglio Direttivo é convocato secondo le modalità fissate per	15.2. Il Consiglio Direttivo é convocato secondo le modalità fissate per
la convocazione dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 12.2 del presente	la convocazione dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 12.2 del presente

Statuto vigente	Nuovo statuto
statuto. Qualora sia tecnicamente possibile, le riunioni del Consiglio Direttivo possono tenersi in audio-videoconferenza.	statuto. Qualora sia tecnicamente possibile, le riunioni del Consiglio Direttivo possono tenersi in audio-videoconferenza.
15.3. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza della maggioranza dei suoi membri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.	15.3. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza della maggioranza dei suoi membri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
15.4. In caso di parità prevale il voto del Presidente, o di chi, in sua assenza, presiede la riunione.	15.4. In caso di parità prevale il voto del Presidente, o di chi, in sua assenza, presiede la riunione.
Articolo 16 – Poteri del Consiglio Direttivo	Articolo 16 – Poteri del Consiglio Direttivo
16.1. Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri per l'amministrazione sia ordinaria sia straordinaria a eccezione di quelli riservati dalla legge o dal presente statuto all'Assemblea.	16.1. Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri per l'amministrazione sia ordinaria sia straordinaria a eccezione di quelli riservati dalla legge o dal presente statuto all'Assemblea.
16.2. A titolo esemplificativo, il Consiglio Direttivo: a) predispone e adotta i programmi di attività sulla base delle linee generali determinate dall'Assemblea; b) predispone i bilanci consuntivo e preventivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; c) adotta gli atti di amministrazione del patrimonio; d) nomina nel proprio ambito il Vice Presidente; e) nomina e revoca il Direttore, determinandone compiti, poteri e compensi; f) nomina il Comitato Tecnico Scientifico, qualora ne decida l'istituzione; g) delibera, su proposta del Direttore, i provvedimenti necessari per la definizione di eventuali rapporti di lavoro, collaborazioni o affidamenti di incarichi di ricerca che si rendessero necessari per l'operatività	16.2. A titolo esemplificativo, il Consiglio Direttivo: a) predispone e adotta i programmi di attività sulla base delle linee generali determinate dall'Assemblea; b) predispone i bilanci consuntivo e preventivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; c) adotta gli atti di amministrazione del patrimonio; d) nomina nel proprio ambito il Vice Presidente; e) nomina e revoca il Direttore, determinandone compiti, poteri e compensi; f) nomina il Comitato Tecnico Scientifico, qualora ne decida l'istituzione; g) delibera, su proposta del Direttore, i provvedimenti necessari per la definizione di eventuali rapporti di lavoro, collaborazioni o affidamenti di incarichi di ricerca che si rendessero necessari per l'operatività

Statuto vigente	Nuovo statuto
16.3. Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente, al Direttore e al Responsabile Amministrativo che coadiuvi il Direttore, ulteriori poteri rispetto a quelli conferiti dal presente statuto, per singoli atti o categorie di atti, fissandone i limiti e le modalità di esercizio. Articolo 17 – Presidente	16.3. Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente, al Direttore e al Responsabile Amministrativo che coadiuvi il Direttore, ulteriori poteri rispetto a quelli conferiti dal presente statuto, per singoli atti o categorie di atti, fissandone i limiti e le modalità di esercizio. Articolo 17 – Presidente
17.1. Il Presidente nominato dall'Assemblea nella sua prima seduta: a) ha la firma sociale e la legale rappresentanza del Centro di fronte ai terzi e in giudizio; b) presiede e dirige i lavori del Consiglio Direttivo e, senza diritto di voto, i lavori dell'Assemblea; c) vigila sull'attività del Direttore; d) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; e) trasmette annualmente ai Soci il bilancio preventivo accompagnato da una relazione previsionale sull'attività e il bilancio consuntivo corredato da una relazione sull'attività svolta; f) presiede il Comitato Tecnico Scientifico, qualora istituito.	17.1. Il Presidente nominato dall'Assemblea nella sua prima seduta: a) ha la firma sociale e la legale rappresentanza del Centro di fronte ai terzi e in giudizio; b) presiede e dirige i lavori del Consiglio Direttivo e, senza diritto di voto, i lavori dell'Assemblea; c) vigila sull'attività del Direttore; d) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; e) trasmette annualmente ai Soci il bilancio preventivo accompagnato da una relazione previsionale sull'attività e il bilancio consuntivo corredato da una relazione sull'attività svolta; f) presiede il Comitato Tecnico Scientifico, qualora istituito.
17.2. Il Presidente dura in carica quattro anni, e più precisamente fino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo anno di mandato, e può essere riconfermato. Al Presidente, oltre al rimborso delle spese occasionate dalla carica, può essere riconosciuto un compenso annuo determinato dall'Assemblea, sentito il Collegio dei Revisori dei Conti.	17.2. Il Presidente dura in carica quattro anni, e più precisamente fino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo anno di mandato, e può essere riconfermato. Al Presidente, oltre al rimborso delle spese occasionate dalla carica, può essere riconosciuto un compenso annuo determinato dall'Assemblea, sentito il Collegio dei Revisori dei Conti.
17.3. Il Presidente sovrintende all'attuazione della politica generale del Centro; può adottare qualsiasi provvedimento che abbia carattere d'urgenza nell'interesse del Centro, sottoponendolo al Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva.	17.3. Il Presidente sovrintende all'attuazione della politica generale del Centro; può adottare qualsiasi provvedimento che abbia carattere d'urgenza nell'interesse del Centro, sottoponendolo al Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva.
17.4. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le relative	17.4. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le relative

	T
Statuto vigente	Nuovo statuto
funzioni sono svolte dal Vice Presidente.	funzioni sono svolte dal Vice Presidente.
17.5. Il Presidente è assistito dal Direttore, che funge da Segretario nella redazione dei verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.	17.5. Il Presidente è assistito dal Direttore, che funge da Segretario nella redazione dei verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
Articolo 18 – Direttore	Articolo 18 – Direttore
18.1. Il Direttore è nominato dal Consiglio Direttivo, con mandato quadriennale e rinnovabile; egli è il responsabile della struttura dell'ente, partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo con funzioni di Segretario.	18.1. Il Direttore è nominato dal Consiglio Direttivo, con mandato quadriennale e rinnovabile; egli è il responsabile della struttura dell'ente, partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo con funzioni di Segretario.
18.2. Egli pianifica e organizza l'attività istituzionale e di ricerca del Centro, nell'ambito delle deleghe fissate dal Consiglio Direttivo, prepara i documenti per l'attività dell'Associazione e li conserva. Egli inoltre individua i potenziali interlocutori scientifici del Centro in ambito nazionale e internazionale e coordina il Comitato Tecnico Scientifico, qualora venga istituito.	18.2. Egli pianifica e organizza l'attività istituzionale e di ricerca del Centro, nell'ambito delle deleghe fissate dal Consiglio Direttivo, prepara i documenti per l'attività dell'Associazione e li conserva. Egli inoltre individua i potenziali interlocutori scientifici del Centro in ambito nazionale e internazionale e coordina il Comitato Tecnico Scientifico, qualora venga istituito.
18.3. Egli presenta annualmente al Consiglio Direttivo un rapporto sull'attività svolta e una relazione previsionale sui programmi da svolgere, redige di conseguenza i progetti di bilancio consuntivo e preventivo, eventualmente coadiuvato da un Responsabile Amministrativo che lo assista nella gestione della struttura.	18.3. Egli presenta annualmente al Consiglio Direttivo un rapporto sull'attività svolta e una relazione previsionale sui programmi da svolgere, redige di conseguenza i progetti di bilancio consuntivo e preventivo, eventualmente coadiuvato da un Responsabile Amministrativo che lo assista nella gestione della struttura.
18.4. Il trattamento economico e la posizione giuridica e normativa del Direttore vengono stabiliti con apposita deliberazione del Consiglio Direttivo.	18.4. Il trattamento economico e la posizione giuridica e normativa del Direttore vengono stabiliti con apposita deliberazione del Consiglio Direttivo.
Articolo 19 – Comitato Tecnico Scientifico	Articolo 19 – Comitato Tecnico Scientifico
19.1. Il Consiglio Direttivo può nominare un Comitato Tecnico Scientifico, a carattere consultivo, composto da non più di 5 membri	19.1. Il Consiglio Direttivo può nominare un Comitato Tecnico Scientifico, a carattere consultivo, composto da non più di 5 membri

Statuto vigente	Nuovo statuto
individuati tra qualificati studiosi italiani ed esteri, determinandone durata e specifici compiti. Ai membri del Comitato Tecnico Scientifico può essere riconosciuto il rimborso delle spese occasionate dalla carica.	individuati tra qualificati studiosi italiani ed esteri, determinandone durata e specifici compiti. Ai membri del Comitato Tecnico Scientifico può essere riconosciuto il rimborso delle spese occasionate dalla carica.
19.2. Il Comitato Tecnico Scientifico è presieduto dal Presidente del Centro e coordinato dal Direttore del Centro, che assicurano l'opportuna interlocuzione tra Consiglio Direttivo, Comitato Tecnico Scientifico e struttura.	19.2. Il Comitato Tecnico Scientifico è presieduto dal Presidente del Centro e coordinato dal Direttore del Centro, che assicurano l'opportuna interlocuzione tra Consiglio Direttivo, Comitato Tecnico Scientifico e struttura.
Articolo 20 – Collegio dei Revisori dei Conti.	Articolo 20 – Collegio dei Revisori dei Conti.
20.1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre membri effettivi, è nominato dall'Assemblea, che sceglie fra essi il Presidente, e dura in carica quattro anni, e comunque fino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo anno di mandato. I Revisori possono essere riconfermati.	20.1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre membri effettivi, è nominato dall'Assemblea, che sceglie fra essi il Presidente, e dura in carica quattro anni, e comunque fino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo anno di mandato. I Revisori possono essere riconfermati.
20.2. I Revisori dei Conti devono essere in possesso dei requisiti professionali per l'esercizio del controllo legale dei conti. Essi verificano l'attività di amministrazione del Centro accertando la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza dei principi di cui all'art. 2426 del Codice Civile; in particolare esercitano le funzioni indicate negli artt. 2403, 2405 e 2407 del Codice Civile. Il Collegio dei Revisori assiste, inoltre, alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.	20.2. I Revisori dei Conti devono essere in possesso dei requisiti professionali per l'esercizio del controllo legale dei conti. Essi verificano l'attività di amministrazione del Centro accertando la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza dei principi di cui all'art. 2426 del Codice Civile; in particolare esercitano le funzioni indicate negli artt. 2403, 2405 e 2407 del Codice Civile. Il Collegio dei Revisori assiste, inoltre, alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.
20.3. Ai Revisori spettano, oltre al rimborso delle spese occasionate dalla carica, un compenso annuo determinato dall'Assemblea tenendo conto degli onorari minimi previsti dalla tariffa professionale dei dottori commercialisti.	20.3. Ai Revisori spettano, oltre al rimborso delle spese occasionate dalla carica, un compenso annuo determinato dall'Assemblea tenendo conto degli onorari minimi previsti dalla tariffa professionale dei dottori commercialisti.
Articolo 21 – Informativa	Articolo 21 – Informativa

Statuto vigente	Nuovo statuto
21.1. I progetti di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo, prima dell'espressione dell'avviso sugli stessi da parte dell'Assemblea, nonché la versione finale del bilancio preventivo e consuntivo, così come approvata dall'Assemblea, saranno inviati a tutti i Soci.	21.1. I progetti di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo, prima dell'espressione dell'avviso sugli stessi da parte dell'Assemblea, nonché la versione finale del bilancio preventivo e consuntivo, così come approvata dall'Assemblea, saranno inviati a tutti i Soci.
21.2. Il Presidente trasmette ai Soci i documenti di volta in volta richiesti, relativamente a qualsiasi iniziativa e/o procedura del Centro. Articolo 22 – Estinzione	21.2. Il Presidente trasmette ai Soci i documenti di volta in volta richiesti, relativamente a qualsiasi iniziativa e/o procedura del Centro. Articolo 22 – Estinzione
22.1. Sono cause di estinzione le ipotesi previste dall'art. 27 del Codice Civile.	22.1. Sono cause di estinzione le ipotesi previste dall'art. 27 del Codice Civile.
22.2. In caso di estinzione, da qualsiasi causa determinata, i beni residuali sono devoluti a enti che perseguano finalità analoghe a quelle poste a oggetto dell'attività del Centro. Per ciò che concerne sia la documentazione prodotta dal Centro, sia i fondi documentari e le carte acquisiti a vario titolo dal Centro come previsto dall'art. 3.3 comma C, essi sono destinati fin d'ora al deposito presso l'Archivio di Stato di Torino, che ne garantirà la salvaguardia e la riservatezza secondo le disposizioni stabilite dal Centro o a suo tempo stabilite dai cedenti. Articolo 23 - Disposizioni finali	22.2. In caso di estinzione, da qualsiasi causa determinata, i beni residuali sono devoluti a enti che perseguano finalità analoghe a quelle poste a oggetto dell'attività del Centro. Per ciò che concerne sia la documentazione prodotta dal Centro, sia i fondi documentari e le carte acquisiti a vario titolo dal Centro come previsto dall'art. 3.3 comma C, essi sono destinati fin d'ora al deposito presso l'Archivio di Stato di Torino, che ne garantirà la salvaguardia e la riservatezza secondo le disposizioni stabilite dal Centro o a suo tempo stabilite dai cedenti. Articolo 23 - Disposizioni finali
23.1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si fa riferimento ai principi e alle norme di legge applicabili in materia.	23.1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si fa riferimento ai principi e alle norme di legge applicabili in materia.

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI PRIMO LEVI"

Articolo 1 - Denominazione

1.1. È costituita una associazione culturale denominata "CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI PRIMO LEVI", di seguito per brevità "Centro".

Articolo 2 - Sede - Durata

2.1. Il Centro ha sede legale in Torino e non ha limiti di durata.

Articolo 3 - Scopi

- **3.1.** Il Centro, che non ha scopo di lucro, può operare in Italia e all'estero.
- **3.2.** Il Centro ha come finalità di promuovere la conoscenza della figura di Primo Levi testimone, scrittore, intellettuale e di valorizzarne il pensiero e l'opera, in ambito nazionale e internazionale, con riguardo particolare alla pluralità di valori e di interessi presenti nel suo operato.
- **3.3.** Nell'ambito delle sue finalità e con riferimento ai temi di cui al precedente comma, il Centro si propone:
- a) di promuovere e organizzare studi, ricerche, pubblicazioni, attività divulgative, eventi culturali, convegni, seminari, incontri;
- b) di promuovere gli scambi culturali e la collaborazione in ambito nazionale e internazionale con istituzioni e soggetti pubblici e privati che perseguano finalità coerenti con le proprie;
- c) di raccogliere, conservare e studiare i documenti pubblici e privati; in particolare si propone di censire e raccogliere, in collocazioni adeguate e secondo metodologie che garantiscano la corretta salvaguardia dei fondi archivistici:
- le edizioni e le traduzioni delle opere di Primo Levi;
- la documentazione audiovisiva nelle varie lingue;

- la documentazione fotografica;
- gli eventuali carteggi (nella misura in cui gli aventi titolo consentano);
- la bibliografia critica relativa alle opere di Primo Levi (recensioni su periodici all'apparire delle singole opere e delle traduzioni), opere saggistiche, atti di convegni, cataloghi di mostre, etc.;
- le tesi di laurea e dottorato discusse in Italia e nel mondo;
- ogni altro documento connesso alla figura di Primo Levi.
- **3.4.** A tal fine il Centro potrà intraprendere ogni attività strumentale, anche intrattenendo rapporti con terzi, inclusi gli enti pubblici e privati, potrà inoltre partecipare ad altri enti e società aventi oggetto e finalità analoghe o connesse alle proprie.
- **3.5.** Il Centro si impegna a chiedere il riconoscimento della personalità giuridica, secondo quanto previsto nel d.p.r.10 febbraio 2000, n.361.

Articolo 4 – Soci del Centro

- 4.1. Sono Soci del Centro:
- il Comune di Torino;
- la Regione Piemonte;
- la Provincia di Torino;
- la Comunità Ebraica di Torino;
- la Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura di Torino;
- la Compagnia di San Paolo;
- la Signora Lisa Levi e il Signor Renzo Levi, figli di Primo Levi, di seguito per brevità congiuntamente detti "i Figli".
- **4.2.** I contributi, gli apporti al fondo comune e gli obblighi dei Soci sono determinati nell'atto costitutivo e successivamente dall'Assemblea. I Figli non sono tenuti al versamento di contributi, ma

collaboreranno allo svolgimento dell'attività del Centro, secondo quanto riterranno conforme al fine statutario dell'Associazione.

- **4.3.** Potranno altresì aderire all'Associazione le persone fisiche e gli enti pubblici e privati, italiani ed esteri, che ne fanno richiesta e che vengono ammessi dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.
- **4.4.** I Soci contribuiscono alle spese del Centro con quote annuali, il cui importo iniziale e le successive variazioni sono deliberate dall'Assemblea, secondo quanto stabilito all'art. 13.1.

Articolo 5 – Sostenitori

5.1 Oltre ai Soci, possono contribuire al Centro, in qualità di Sostenitori, persone o enti che si impegnino a sostenere in vario modo le sue attività.

Articolo 6 – Esclusione e Recesso

- **6.1.** L'esclusione, nei casi previsti dal presente statuto e dalla legge, è pronunciata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.
- **6.2.** I casi di esclusione proponibili da parte del Consiglio Direttivo sono i seguenti:
- attività contrarie agli interessi e alle finalità del Centro;
- grave danno morale o materiale al Centro;
- mancata osservanza delle norme del presente statuto, delle direttive del Consiglio Direttivo, fermo comunque e sempre l'obbligo di pagare i contributi ancora dovuti ai sensi del precedente articolo 4.
- **6.3.** I Soci possono in ogni momento recedere dal Centro ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.
- **6.4.** I Soci che hanno esercitato il recesso o sono stati esclusi non hanno diritto ad alcun rimborso dal Centro.

Articolo 7 – Fondo comune

- **7.1.** Il fondo comune iniziale è pari ad Euro 100.000,00 (centomila/00) ed è costituito dai contributi dei Soci, fermo restando quanto disposto all'art. 4.2 da altri contributi pubblici e privati, occasionali o periodici, nonché da eventuali lasciti e donazioni.
- **7.2.** Il Consiglio Direttivo delibera sull'impiego del fondo comune, il quale è peraltro disponibile soltanto entro limiti tali da assicurare l'adeguatezza del fondo alla realizzazione degli scopi e la garanzia verso i terzi per la responsabilità patrimoniale per le obbligazioni assunte dal Centro e non può in nessun caso essere ridotto al di sotto della somma costituente il fondo comune iniziale.
- **7.3.** Gli avanzi di gestione a chiusura del bilancio sono esclusivamente reimpiegati nelle attività degli anni successivi.

Articolo 8 - Proventi

- **8.1.** Il Centro provvede al raggiungimento delle proprie finalità con:
- i proventi del fondo comune, gli utili e gli avanzi di gestione, non espressamente destinati all'incremento del fondo stesso;
- i contributi dei Soci;
- ogni altro contributo derivante da Enti pubblici, persone giuridiche e da privati.

Art. 9 – Esercizio sociale

- **9.1.** L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
- **9.2.** Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro il 31 marzo dell'esercizio successivo.
- **9.3.** Il bilancio preventivo deve essere approvato entro il 31 ottobre dell'esercizio precedente e deve fissare l'ammontare massimo di spesa del Centro insieme con un documento con le linee guida della sua attività per l'anno successivo.

Articolo 10 - Organi

10.1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea,
- b) il Consiglio Direttivo,
- c) il Presidente,
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 11 – Assemblea

- **11.1.** L'Assemblea rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, assunte in conformità alla legge e al presente statuto, vincolano tutti i Soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.
- 11.2. Possono intervenire all'Assemblea tutti i Soci che sono in regola con il versamento dei contributi.
- **11.3.** Ogni Socio, mediante delega scritta, può farsi rappresentare in Assemblea. Ogni delegato potrà intervenire a nome e per conto di un unico Socio.

Articolo 12 - Normativa per le deliberazioni dell'Assemblea

- **12.1.** L'Assemblea é convocata almeno due volte all'anno dal Presidente, che la presiede, e ogni qualvolta si renda opportuno ovvero ne sia fatta richiesta dal Collegio dei Revisori dei Conti o da un decimo dei Soci.
- **12.2.** L'avviso di convocazione, con l'indicazione sommaria degli argomenti da trattare, deve essere inviato ai partecipanti e ai Revisori dei Conti mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax o qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza. Nei casi di particolare urgenza la convocazione può avvenire con semplice preavviso di 48 ore. Qualora sia tecnicamente possibile, le riunioni dell'Assemblea possono tenersi in audiovideoconferenza.
- **12.3.** Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese in prima convocazione a maggioranza di voti con la presenza di almeno la metà dei Soci. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per modificare lo statuto occorre la presenza di almeno tre quarti dei Soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci.

Articolo 13 – Poteri dell'Assemblea

- **13.1.** L'Assemblea delibera sulle seguenti materie:
- a) determinazione delle linee generali di attività del Centro;
- b) approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo;
- c) ammissione ed esclusione dei Soci;
- d) determinazione e variazione dei contributi annuali;
- e) nomina del Presidente, ed eventuale determinazione del relativo compenso;
- f) nomina dei componenti il Consiglio Direttivo;
- g) nomina del Collegio dei Revisori dei conti, con indicazione del Presidente e determinazione dei relativi compensi;
- h) eventuale nomina di Presidenti Onorari, nel numero massimo di tre;
- i) modifiche statutarie, scioglimento e liquidazione della Associazione.

Articolo 14 – Consiglio Direttivo

- **14.1.** Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di cinque Consiglieri tra i quali viene nominato il Presidente.
- **14.2.** I Soci che siano in regola con il versamento degli apporti possono proporre un membro del Consiglio Direttivo.
- 14.3. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro esercizi ed i suoi membri sono rieleggibili.
- 14.4. L'incarico di Consigliere è gratuito. Ai Consiglieri può essere riconosciuto il rimborso delle spese

occasionate dalla carica.

Articolo 15 – Normativa per le deliberazioni del Consiglio Direttivo

- **15.1.** Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno tre volte l'anno su convocazione del Presidente, che lo presiede, o dietro richiesta di almeno 2/3 dei Consiglieri.
- **15.2.** Il Consiglio Direttivo é convocato secondo le modalità fissate per la convocazione dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 12.2 del presente statuto. Qualora sia tecnicamente possibile, le riunioni del Consiglio Direttivo possono tenersi in audio-videoconferenza.
- **15.3.** Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza della maggioranza dei suoi membri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 15.4. In caso di parità prevale il voto del Presidente, o di chi, in sua assenza, presiede la riunione.

Articolo 16 - Poteri del Consiglio Direttivo

- **16.1.** Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri per l'amministrazione sia ordinaria sia straordinaria a eccezione di quelli riservati dalla legge o dal presente statuto all'Assemblea.
- **16.2.** A titolo esemplificativo, il Consiglio Direttivo:
- a) predispone e adotta i programmi di attività sulla base delle linee generali determinate dall'Assemblea;
- b) predispone i bilanci consuntivo e preventivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) adotta gli atti di amministrazione del patrimonio;
- d) nomina nel proprio ambito il Vice Presidente;
- e) nomina e revoca il Direttore, determinandone compiti, poteri e compensi;
- f) nomina il Comitato Tecnico Scientifico, qualora ne decida l'istituzione;
- g) delibera, su proposta del Direttore, i provvedimenti necessari per la definizione di eventuali rapporti
- di lavoro, collaborazioni o affidamenti di incarichi di ricerca che si rendessero necessari per

l'operatività dell'Associazione.

16.3. Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente, al Direttore e al Responsabile Amministrativo che coadiuvi il Direttore, ulteriori poteri rispetto a quelli conferiti dal presente statuto, per singoli atti o categorie di atti, fissandone i limiti e le modalità di esercizio.

Articolo 17 - Presidente

- **17.1.** Il Presidente nominato dall'Assemblea nella sua prima seduta:
- a) ha la firma sociale e la legale rappresentanza del Centro di fronte ai terzi e in giudizio;
- b) presiede e dirige i lavori del Consiglio Direttivo e, senza diritto di voto, i lavori dell'Assemblea;
- c) vigila sull'attività del Direttore;
- d) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- e) trasmette annualmente ai Soci il bilancio preventivo accompagnato da una relazione previsionale sull'attività e il bilancio consuntivo corredato da una relazione sull'attività svolta;
- f) presiede il Comitato Tecnico Scientifico, qualora istituito.
- **17.2.** Il Presidente dura in carica quattro anni, e più precisamente fino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo anno di mandato, e può essere riconfermato. Al Presidente, oltre al rimborso delle spese occasionate dalla carica, può essere riconosciuto un compenso annuo determinato dall'Assemblea, sentito il Collegio dei Revisori dei Conti.
- 17.3. Il Presidente sovrintende all'attuazione della politica generale del Centro; può adottare qualsiasi provvedimento che abbia carattere d'urgenza nell'interesse del Centro, sottoponendolo al Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva.
- **17.4.** In caso di assenza o impedimento del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.
- 17.5. Il Presidente è assistito dal Direttore, che funge da Segretario nella redazione dei verbali

dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Articolo 18 - Direttore

- **18.1.** Il Direttore è nominato dal Consiglio Direttivo, con mandato quadriennale e rinnovabile; egli è il responsabile della struttura dell'ente, partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo con funzioni di Segretario.
- **18.2.** Egli pianifica e organizza l'attività istituzionale e di ricerca del Centro, nell'ambito delle deleghe fissate dal Consiglio Direttivo, prepara i documenti per l'attività dell'Associazione e li conserva. Egli inoltre individua i potenziali interlocutori scientifici del Centro in ambito nazionale e internazionale e coordina il Comitato Tecnico Scientifico, qualora venga istituito.
- **18.3.** Egli presenta annualmente al Consiglio Direttivo un rapporto sull'attività svolta e una relazione previsionale sui programmi da svolgere, redige di conseguenza i progetti di bilancio consuntivo e preventivo, eventualmente coadiuvato da un Responsabile Amministrativo che lo assista nella gestione della struttura.
- **18.4.** Il trattamento economico e la posizione giuridica e normativa del Direttore vengono stabiliti con apposita deliberazione del Consiglio Direttivo.

Articolo 19 - Comitato Tecnico Scientifico

- **19.1.** Il Consiglio Direttivo può nominare un Comitato Tecnico Scientifico, a carattere consultivo, composto da non più di 5 membri individuati tra qualificati studiosi italiani ed esteri, determinandone durata e specifici compiti. Ai membri del Comitato Tecnico Scientifico può essere riconosciuto il rimborso delle spese occasionate dalla carica.
- 19.2. Il Comitato Tecnico Scientifico è presieduto dal Presidente del Centro e coordinato dal Direttore del Centro, che assicurano l'opportuna interlocuzione tra Consiglio Direttivo, Comitato Tecnico Scientifico e struttura.

Articolo 20 - Collegio dei Revisori dei Conti.

- **20.1.** Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre membri effettivi, è nominato dall'Assemblea, che sceglie fra essi il Presidente, e dura in carica quattro anni, e comunque fino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo anno di mandato. I Revisori possono essere riconfermati.
- **20.2.** I Revisori dei Conti devono essere in possesso dei requisiti professionali per l'esercizio del controllo legale dei conti. Essi verificano l'attività di amministrazione del Centro accertando la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza dei principi di cui all'art. 2426 del Codice Civile; in particolare esercitano le funzioni indicate negli artt. 2403, 2405 e 2407 del Codice Civile. Il Collegio dei Revisori assiste, inoltre, alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.
- **20.3.** Ai Revisori spettano, oltre al rimborso delle spese occasionate dalla carica, un compenso annuo determinato dall'Assemblea tenendo conto degli onorari minimi previsti dalla tariffa professionale dei dottori commercialisti.

Articolo 21 – Informativa

- **21.1.** I progetti di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo, prima dell'espressione dell'avviso sugli stessi da parte dell'Assemblea, nonché la versione finale del bilancio preventivo e consuntivo, così come approvata dall'Assemblea, saranno inviati a tutti i Soci.
- **21.2.** Il Presidente trasmette ai Soci i documenti di volta in volta richiesti, relativamente a qualsiasi iniziativa e/o procedura del Centro.

Articolo 22 - Estinzione

- **22.1.** Sono cause di estinzione le ipotesi previste dall'art. 27 del Codice Civile.
- **22.2.** In caso di estinzione, da qualsiasi causa determinata, i beni residuali sono devoluti a enti che perseguano finalità analoghe a quelle poste a oggetto dell'attività del Centro. Per ciò che concerne sia

la documentazione prodotta dal Centro, sia i fondi documentari e le carte acquisiti a vario titolo dal Centro come previsto dall'art. 3.3 comma C, essi sono destinati fin d'ora al deposito presso l'Archivio di Stato di Torino, che ne garantirà la salvaguardia e la riservatezza secondo le disposizioni stabilite dal Centro o a suo tempo stabilite dai cedenti.

Articolo 23 - Disposizioni finali

23.1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si fa riferimento ai principi e alle norme di legge applicabili in materia.